

N. 40-347-626-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO ANTONIO,
ZANONE (40); ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI,
PAZZAGLIA, TRANTINO, FRANCHI, SERVELLO (347);
ZUCCALÀ, CRAXI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI,
FELISETTI LUIGI DINO, FERRI, GIOVANARDI,
MAGNANI NOYA MARIA, NOVELLINI, SALADINO,
SALVATORE (626)**

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 28 settembre 1977

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1977 (Stampato n. 913)

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine
negli enti pubblici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 dicembre 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 3.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

ART. 4.

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Soppresso.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

ART. 4.

Identico.

di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

ART. 5.

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

ART. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte.

ART. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza o dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei Consigli Superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
- 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
- 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

ART. 9.

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

ART. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Regioni sono tenute ad assicurare forme di intervento dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

ART. 11.

Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso.

ART. 11.

Identico.